



# CITTÀ DI RIVOLI

*Città di Rivoli*

*Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300*

*comune.rivoli.to@legalmail.it*

*P.IVA 00529840019*

SERVIZIO MANUTENZIONI, VIABILITA', VERDE, FABBRICATI, ILLUMINAZIONE E  
IMPIANTI TECNOLOGICI  
UFFICIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI SU VIABILITA'

## **ORDINANZA N. 512 / 2026**

**OGGETTO: PROROGA DELL'ORDINANZA N. 396/2026 PER L'ISTITUZIONE DI  
LIMITAZIONI PROVVISORIE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA  
BIOLETTO PRESSI NUMERO CIVICO 12. PER L'ESECUZIONE DI LAVORI  
EDILI.**

### **IL DIRIGENTE**

Vista l'istanza prot. n.90766 del 06/10/2026 e la successiva integrazione prot. n. 92041 del 09/10/2026, presentata dal professionista/comproprietario per conto anche della comproprietaria dell'immobile sito in Rivoli (TO) Via Bioletto nc 12, tendente ad ottenere la proroga alle limitazioni provvisorie alla circolazione stradale in Via Bioletto pressi nc 12 per l'esecuzione di lavori edili consistenti nello "smaltimento delle onduline sottotegola in amianto", (rif. Pratica S.PRE.S.A.L. ASL TO3 n.361 del 03/08/2026) .

Visto l'art. 107 comma 3/i T.U. 267/00 e s.m.i..

Visto l'art. 24 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli.

Visti gli artt. 5, 7 del " Codice Della Strada " D.Lgs. 30/04/92 N° 285.

Viste le ordinanze n.411 del 25/06/2003, n. 76 del 24/02/2005 e n.13 del 12/01/2009.

Vista l'ordinanza n. 396/2026.

Vista l'occupazione n.347/2026.

### **ORDINA**

la proroga dell'ordinanza n. 396/2026

in VIA BIOLETTTO pressi nc 12

fino al giorno 27/10/2026

Di consentire ai veicoli della ditta incaricata all'esecuzione dei lavori, l'accesso in ZTL, in deroga all'ordinanza n.76 del 24/02/2005.

Di consentire, compatibilmente con le lavorazioni, il passaggio dei mezzi di soccorso e Polizia.

Di rispettare quanto prescritto dal Codice della Strada, dal Regolamento di Esecuzione, dal D.M. 10 Luglio 2002 e dalle norme complementari e smi, per la posa della segnaletica garantendo sempre un passaggio in sicurezza dei pedoni in corrispondenza dei cantieri stradali.

Di indicare con idonea presegnaletica i percorsi alternativi almeno in Via Santa Croce e Via Felisio.

La pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il posizionamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione o mascheratura della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica consueta ad avvenuta ultimazione dei lavori, dovrà avvenire a cura e spese del richiedente o ditta incaricata dei lavori.

La tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale dell'avvenuta apposizione dei segnali che dovranno essere collocati, per quanto riguarda il divieto di sosta, non meno di 48 ore prima dell'inizio dei lavori ( D.L. 30/04/92 n° 285 art. 6 comma 4/f );

La presente ordinanza modifica, integra o revoca ogni altro provvedimento eventualmente in contrasto con lo stesso per il periodo sopra richiesto;

#### AVVERTE

che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall' art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

LS/AB

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| IL FUNZIONARIO<br>Responsabile dell'Ufficio      | Ing. Andrea BARACCO |
| LA FUNZIONARIA E.Q.<br>Responsabile del Servizio | Geom. Luciana SERPI |

Lì, 09/10/2026

IL DIRIGENTE  
GRAZIANI ANTONIO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



DA COMPILARE E INOLTARE INTEGRALMENTE ALLA POLIZIA LOCALE

[https://servizi.comune.rivoli.to.it/lang/it/servizi/comunicazione-di-posa-di-segnaletica-provvisoria/  
access](https://servizi.comune.rivoli.to.it/lang/it/servizi/comunicazione-di-posa-di-segnaletica-provvisoria/access)



# CITTÀ DI RIVOLI

Provincia di Torino

AREA  
GESTIONE DEL TERRITORIO  
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

ORDINANZA N° .....76..... DEL 24/02/05

## ISTITUZIONE Z.T.L. E REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA BIOLETTO ✓

### IL DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Attesa la necessità di istituire la Z.T.L. in Via Bioletto e di conseguenza regolamentare la circolazione istituendo divieti e limitazioni;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 2497 del 27.12.1990;

Vista l'Ordinanza n. 970251 del 03/07/1997;

Visto l'art. 25 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli;

Visto il D.P.R. n. 753 del 1980;

Visto l'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto l'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 80;

Visto l'art. 47, 48, 50, 107 comma 3/i del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli artt. 3, 5, 6, 7 comma 1 e 9 del "Codice Della Strada" D.Lgs. 30.04.92 n. 285;

Visto il Regolamento del "Codice Della Strada" D.P.R. 16.12.92 n. 495;

### ORDINA

1. Di istituire la **Zona a Traffico Limitato**, senza esclusione di giorni o fasce orarie, in **Via Bioletto**.
2. Di **vietare il transito e la sosta**, prevedendo altresì la rimozione coatta, nella suddetta Zona a Traffico Limitato, come di seguito riportato:

2.1. Il transito è consentito alle seguenti categorie di veicoli ed utenti:

- a) velocipedi;
- b) motocarrozzette private ad uso di persone invalide, nonché veicoli al servizio delle stesse;
- c) veicoli a braccia;
- d) veicoli per servizi religiosi;
- e) veicoli in servizio di piazza e veicoli di servizio noleggio con conducente per trasporto persone;
- f) mezzi di soccorso, veicoli delle forze dell'ordine, VV.F., di servizio Enti Pubblici dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento di pubblico servizio nella zona a traffico limitato;
- g) autocisterne per rifornimento combustibili con peso complessivo non superiore a 8 tonnellate;
- h) veicoli per carico e scarico merci delle attività commerciali (esclusi i giorni festivi) con peso complessivo non superiore a 5 tonnellate;
- i) veicoli di operatori che effettuino assistenza tecnica o manutentiva di qualsiasi natura limitatamente al tempo necessario per il carico o scarico delle attrezzature o materiale occorrente all'intervento;
- j) veicoli di operatori che effettuino consegne a domicilio, max 50 q.li;
- k) veicoli autorizzati in deroga;
- l) veicoli dei residenti in via Bioletto;
- m) veicoli di diversa proprietà che siano comunque condotti dai suddetti residenti
- n) veicoli diretti ai box ubicati nella via in oggetto di Z.T.L., non raggiungibili con percorsi alternativi;

2.2. In Via Bioletto è consentito il doppio senso di circolazione alle categorie di veicoli ed utenti sopra individuati.

2.3. La sosta è vietata su ambo i lati di Via Bioletto, senza esclusione per gli autorizzati al transito.

**La presente ordinanza revoca, modifica e/o integra tutte le precedenti ordinanze eventualmente in contrasto con la stessa.**

La pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, nonché la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto.

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Alla sezione Manutenzione - Ordinaria sono demandati l'incarico e la responsabilità di apporre la prescritta segnaletica e la rispettiva numerazione riportante il numero dell'Ordinanza.

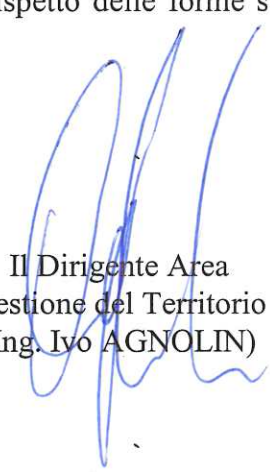
## AVVERTE

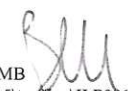
Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministro dei Lavori Pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall' art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.



  
Il Dirigente Area  
Gestione del Territorio  
(Ing. Ivo AGNOLIN)

  
Visto: MB

\\Jsts015\traffico\JLP091\ORDINANZE\ORD PERM\Ord\_PERM\_04\bioletto\_ZTL\_x.doc

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Da consegnare all'ufficio Comando Polizia Municipale dopo l'apposizione dei cartelli

I CARTELLI SONO STATI APPOSTI IN DATA .....

ALLE ORE .....

IL CAPOSQUADRA.....



# CITTÀ DI RIVOLI

Provincia di Torino

AREA GESTIONE  
DEL TERRITORIO  
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

## ORDINANZA N° 411 DEL 25/06/03

**OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA  
NELL'EFFETTUAZIONE DI LAVORI CHE COMPORTANO  
OCCUPAZIONI GIORNALIERE E TEMPORANEE DI SUOLO  
PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE.** ✓

### IL DIRIGENTE SUPPLENTE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Viste le richieste di autorizzazione da parte di privati per occupazioni di suolo pubblico o aree private ad uso pubblico, di tipo giornaliero o temporanee.

Stabilito che :

- il posizionamento di ponteggi per effettuare lavori edili
- la predisposizione di steccati o simili per delimitare cantieri di lavoro, deposito macerie, materiale vario, parcheggio mezzi d'opera.
- la predisposizione di steccati o simili, la sosta di autoscale, montacarichi, cestelli elevatori, autocarri e simili per traslochi ed operazioni di potature e taglio alberi

avvengono su aree normalmente destinate alla sosta e alla circolazione dei veicoli, delimitate e temporaneamente sottratte alla circolazione veicolare e pedonale per esigenze di tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità;

Visto che occorre vietare la sosta di veicoli su dette aree e disporre inoltre la sanzione accessoria alla rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata.

Vista l'ordinanza n° 481 del 08/08/2000 che disciplina la sosta e circolazione nell'effettuazione di traslochi sul territorio comunale.

Visto l'art. 107 comma 3/i T.U. 267/00

Visto l'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29

Visto l'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 80

Visto l'art. 25 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 N° 285.

### ORDINA

**Che su tutte le aree di suolo pubblico (o private ad uso pubblico) oggetto di occupazione giornaliero o temporanee per :**

- posizionamento di ponteggi per effettuare lavori edili;
- deposito od occupazione con materiali di qualsiasi genere
- la predisposizione di steccati o simili per delimitare cantieri di lavoro, deposito macerie, materiale vario, parcheggio mezzi d'opera.
- la predisposizione di steccati o simili, la sosta di autoscale, montacarichi, cestelli elevatori, autocarri e simili per traslochi ed operazioni di potature e taglio alberi

**previo rilascio di autorizzazione, sia istituito il DIVIETO DI SOSTA dei veicoli, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, indicato nell'istanza medesima, con la rimozione coatta dei veicoli eventualmente in sosta, per i motivi indicati in premessa.**

**Di revocare l'ordinanza n° 481 del 08/08/2000.**

La pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante **il collocamento non meno di 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione** ( D.L. 30/04/92 n° 285 art. 6 comma 4 f) dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione o mascheratura della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'ideale segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica consueta ad avvenuta ultimazione dei lavori, **a cura e spese della ditta esecutrice o richiedente.**

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

**AVVERTE**

Che se dalle opere o depositi di cui sopra derivi una modifica alla circolazione veicolare o pedonale imponente ulteriori divieti o limitazioni sarà necessario un apposito atto amministrativo distinto rispetto al presente

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministro dei Lavori Pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall' art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

  
Il Dirigente Supplente  
Area Gestione del Territorio  
(Ing. Ivo AGNOLIN)



CITTÀ DI RIVOLI  
PROVINCIA DI TORINO

## ORDINANZA

N. **13** DEL 12/01/2009

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA SOSTA IN CORRISPONDENZA DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA 411 DEL 25/06/03

### IL DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la necessità di integrare e l'ordinanza n° 411 del 25/06/03 che istituisce il divieto alla sosta con rimozione forzata sulle aree interessate dalle occupazioni di suolo pubblico solo per lavori edili, cantieri stradali, traslochi e potatura piante aggiungendo tutte le tipologie di occupazione temporanea o permanente autorizzate dall'Amministrazione;

Vista la necessità di vietare la sosta anche nell'area antistante le occupazioni di suolo pubblico ove lo stationamento in corrispondenza dei manufatti invade la carreggiata creando ostruzione alla circolazione;

Visto l'art. 107 comma 3/i T.U. 267/00

Visto l'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29

Visto l'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 80

Visto l'art. 25 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 N° 285.

### ORDINA

- ❖ Di integrare l'Ordinanza 411 del 25/06/03 istituendo il divieto alla sosta con rimozione forzata nelle aree interessate da occupazioni di suolo pubblico a carattere temporaneo o permanente autorizzate e
- ❖ Di istituire il divieto alla sosta con rimozione forzata 00-24 in corrispondenza dello spazio prospiciente le occupazioni di suolo pubblico (aventi titolo autorizzativo) ove lo stationamento dei veicoli invada la carreggiata destinata alla circolazione o crei ostacolo per il transito pedonale e veicolare in sicurezza.

La pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento non meno di 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione ( D.L. 30/04/92 n° 285 art. 6 comma 4 f) dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione o mascheratura della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica consueta ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese della ditta esecutrice o richiedente.

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

### AVVERTE

Che se dalle opere o depositi di cui sopra derivi una modifica alla circolazione veicolare o pedonale imponente ulteriori divieti o limitazioni sarà necessario un apposito atto amministrativo distinto rispetto al presente

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministro dei Lavori Pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall' art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Il Dirigente Supplente  
Area Gestione del Territorio  
(Ing. Ivo AGNOLIN)

Visto: AC

\\I:\modelli\Testi\Ordinanza.dot